



Numero di riferimento: 216.2-3959/1/1/2

Data/Nostro riferimento: 6 maggio 2024 / sem-gue

## Procedura di consultazione concernente l'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2; RS 142.312)

### Tabella sinottica delle modifiche previste rispetto diritto vigente

Diritto vigente	Avamprogetto
<p><i>Art. 3 cpv. 3 lett. a, c</i></p> <p><sup>3</sup>Fatti salvi gli articoli 82 capoverso 4 e 83a LAsi, la determinazione e la concessione delle prestazioni di soccorso d'emergenza per le seguenti persone sono rette dal diritto cantonale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. persone la cui domanda è stata respinta con una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato o con una decisione negativa passata in giudicato alle quali è stato fissato un termine di partenza;</li> <li>c. persone la cui ammissione provvisoria è stata sospesa mediante decisione passata in giudicato.</li> </ul>	<p><i>Art. 3 cpv. 3 lett. a e c</i></p> <p><sup>3</sup>Fatti salvi gli articoli 82 capoverso 4 e 83a LAsi, la determinazione e la concessione delle prestazioni di soccorso d'emergenza per le seguenti persone sono rette dal diritto cantonale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. persone alle quali è stato fissato un termine di partenza e la cui domanda d'asilo o la cui domanda di protezione provvisoria è stata: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. oggetto di una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato, oppure</li> <li>2. respinta mediante decisione negativa passata in giudicato;</li> </ul> </li> <li>c. persone alle quali è stato fissato un termine di partenza e la cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. ammissione provvisoria è stata sospesa mediante decisione passata in giudicato, o</li> <li>2. protezione provvisoria è stata revocata mediante decisione passata in giudicato.</li> </ul> </li> </ul>
<p><i>Art. 20 cpv. 1 lett. a, b e e</i></p> <p>La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per la durata della procedura d'asilo, dell'ammissione provvisoria e della concessione della protezione provvisoria. Sono escluse le persone per la durata di una procedura di cui all'articolo 111c LAsi. La Confederazione versa tali somme forfettarie a contare dal mese seguente l'attribuzione al Cantone, la data della decisione concernente l'ammissione provvisoria o la concessione della protezione provvisoria, fino alla fine del mese in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la decisione di non entrata nel merito o la decisione d'asilo negativa e di allontanamento passa in giudicato;</li> <li>b. la domanda d'asilo è stralciata;</li> <li>e. la protezione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al più tardi fino al momento in cui va rilasciato un permesso di dimora giusta l'articolo 74 capoverso 2 LAsi;</li> </ul>	<p><i>Art. 20 cpv. 1 lett. a, b ed e nonché cpv. 2</i></p> <p><sup>1</sup>La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali durante la procedura d'asilo, la procedura per la concessione della protezione provvisoria, l'ammissione provvisoria e la concessione della protezione provvisoria. Sono escluse le persone per la durata di una procedura di cui all'articolo 111c LAsi. La Confederazione versa tali somme forfettarie a contare dal mese seguente l'attribuzione al Cantone, la data della decisione concernente l'ammissione provvisoria o la concessione della protezione provvisoria, fino alla fine del mese in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la decisione di allontanamento e una delle seguenti decisioni passano in giudicato: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. la decisione di non entrata nel merito,</li> <li>2. la decisione d'asilo negativa,</li> <li>3. la decisione negativa in materia di concessione della protezione provvisoria;</li> </ul> </li> <li>b. la domanda d'asilo o di protezione provvisoria è stralciata;</li> <li>e. la protezione provvisoria ha termine o è revocata o sospesa con decisione passata in giudicato, ma al più tardi fino al momento in cui va rilasciato un permesso di dimora giusta l'articolo 74 capoverso 2 LAsi;</li> </ul> <p><sup>2</sup> Se una persona a cui è stata concessa protezione provvisoria viene successivamente ammessa a titolo provvisorio, la durata della concessione della protezione viene interamente</p>

Diritto vigente	Avamprogetto
	computata nel periodo massimo previsto per il versamento della somma forfettaria ai sensi del capoverso 1 lettera d.
<p><i>Art. 24</i></p>	<p><i>Art. 24 cpv. 4–6</i></p> <p><sup>4</sup> Se una persona ammessa provvisoriamente mediante decisione passata in giudicato viene successivamente riconosciuta come rifugiato o apolide, la durata del suo soggiorno a contare dall'entrata in Svizzera dopo la quale è stata ordinata per la prima volta l'ammissione provvisoria viene interamente computata nel periodo massimo previsto per il versamento della somma forfettaria ai sensi del capoverso 1 lettere a–d.</p> <p><sup>5</sup> Se una persona a cui è stata concessa protezione provvisoria viene successivamente riconosciuta come rifugiato o apolide, la durata della concessione della protezione provvisoria viene interamente computata nel periodo massimo previsto per il versamento della somma forfettaria ai sensi del capoverso 1 lettere a–d<sup>bis</sup>.</p> <p><sup>6</sup> Se un rifugiato riconosciuto viene successivamente riconosciuto come apolide o se un apolide riconosciuto viene successivamente riconosciuto come rifugiato, la durata del suo soggiorno a contare dalla presentazione della domanda d'asilo o dal riconoscimento della qualità di apolide viene interamente computata nel periodo massimo previsto per il versamento della somma forfettaria ai sensi del capoverso 1 lettere a–d<sup>bis</sup>.</p>
<p><i>Art. 28</i></p> <p><sup>1</sup> La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per ogni persona:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. che è stata sottoposta a una procedura Dublino;</li> <li>b. che è stata sottoposta a una procedura celere;</li> <li>c. che è stata sottoposta a una procedura ampliata; o</li> <li>d. la cui ammissione provvisoria è stata revocata.</li> </ol> <p><sup>2</sup> La somma forfettaria di cui al capoverso 1 è versata per la persona in questione se:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. la sua domanda d'asilo è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito giusta l'articolo 31a capoversi 1 e 3 LAsi, se la pertinente decisione di non entrata nel merito e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza;</li> <li>b. la sua domanda d'asilo è stata respinta, se la pertinente decisione in materia d'asilo e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza; o</li> <li>c. la sua ammissione provvisoria è stata soppressa mediante decisione passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza.</li> </ol>	<p><i>Art. 28</i></p> <p><sup>1</sup> La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per ogni persona:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. che è stata sottoposta a una procedura Dublino;</li> <li>b. che è stata sottoposta a una procedura celere o a una procedura per la concessione della protezione provvisoria;</li> <li>c. che è stata sottoposta a una procedura ampliata; o</li> <li>d. la cui ammissione provvisoria è stata sospesa o la cui protezione provvisoria è stata revocata.</li> </ol> <p><sup>2</sup> La somma forfettaria di cui al capoverso 1 è versata per la persona in questione se:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. la sua domanda d'asilo o di protezione provvisoria è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito, la pertinente decisione di non entrata nel merito e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza;</li> <li>b. la sua domanda d'asilo o di protezione provvisoria è stata respinta, la pertinente decisione in materia d'asilo o di concessione della protezione provvisoria e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza;</li> <li>c. le è stato fissato un termine di partenza e: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la sua ammissione provvisoria è stata sospesa mediante decisione passata in giudicato, o</li> <li>2. la sua protezione provvisoria è stata revocata mediante decisione passata in giudicato.</li> </ol> </li> </ol>

Diritto vigente	Avamprogetto
<p><i>Art. 29 cpv. 2 e 3</i></p> <p><sup>2</sup> La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza al termine di una procedura celere ammonta a 2013 franchi (stato dell'indice: 31 ott. 2018). Si basa su una quota di percezione del 33 per cento, una durata di percezione di 122 giorni e costi giornalieri di 50 franchi.</p> <p><sup>3</sup> La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza al termine di una procedura ampliata o dopo la revoca dell'ammissione provvisoria ammonta a 6006 franchi (stato dell'indice: 31 ott. 2018). Si basa su una quota di percezione del 66 per cento, una durata di percezione di 182 giorni e costi giornalieri di 50 franchi.</p>	<p><i>Art. 29 cpv. 2 e 3</i></p> <p><sup>2</sup> La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza al termine di una procedura celere o di una procedura per la concessione della protezione provvisoria ammonta a 2013 franchi (stato dell'indice: 31 ott. 2018). Si basa su una quota di percezione del 33 per cento, una durata di percezione di 122 giorni e costi giornalieri di 50 franchi.</p> <p><sup>3</sup> La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza al termine di una procedura ampliata o dopo la revoca dell'ammissione provvisoria o della protezione provvisoria ammonta a 6006 franchi (stato dell'indice: 31 ott. 2018). Si basa su una quota di percezione del 66 per cento, una durata di percezione di 182 giorni e costi giornalieri di 50 franchi.</p>
	<p><i>Disposizione transitoria della modifica del</i></p> <p>Nel caso di una persona ammessa provvisoriamente mediante decisione passata in giudicato che prima dell'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza è stata riconosciuta come rifugiato o apolide, la durata del suo soggiorno a contare dall'entrata dopo la quale è stata ordinata per la prima volta l'ammissione provvisoria viene interamente computata nel periodo massimo previsto per il versamento della somma forfettaria ai sensi del capoverso 1 lettere a–d<sup>bis</sup> dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.</p>